

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione e fusione comunitaria: come si calcola l'Ace?

di Marco Bargagli

Come noto, la **“stabile organizzazione”** (c.d. *branch*) può essere definita come una **sede fissa di affari** per mezzo della quale **l’impresa non residente** esercita, in tutto o in parte, la sua **attività sul territorio dello Stato**.

Una **particolare problematica operativa** che può riguardare una *branch* di un soggetto non residente, riguarda la quantificazione dell’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) nell’ambito di **un’operazione straordinaria** che ha **riguardato proprio una stabile organizzazione**.

In merito, l’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, con la **risposta all’interpello n. 86/2018**, ha **fornito importanti chiarimenti** in ordine al **calcolo del beneficio Ace** attribuibile ad una **stabile organizzazione** nell’ambito di una **fusione intracomunitaria**, effettuata in regime di **neutralità fiscale**.

In particolare, la questione in rassegna riguardava la **stabile organizzazione italiana** (soggetto istante che operava nell’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa nei rami credito e cauzione) di un **soggetto di diritto belga**, totalmente **controllata da una società di diritto francese**.

La predetta stabile organizzazione era stata costituita nell’**esercizio “n”** e, a seguito dell’incorporazione **mediante fusione intracomunitaria** di una società di diritto italiano (“X Italia”), in una società di diritto estero (“X Belgium”), aveva **acquisito tutti gli assets aziendali di “X Italia”**.

La citata operazione straordinaria:

- è stata posta in essere in linea con le disposizioni di cui alla **Direttiva 2005/56/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 ottobre 2005**, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, **regolarmente recepita da entrambi gli Stati interessati** ossia **l’Italia** (Stato della società incorporata) e il **Belgio** (Stato della società incorporante);
- è stata realizzata in **regime di neutralità fiscale, non ha comportato il trasferimento all'estero di alcun bene patrimoniale, materiale o immateriale** e, conseguentemente, **non ha determinato alcun salto d'imposta** con riferimento alle attività **facenti capo alla**

società incorporata.

Ciò detto, considerato che gli **effetti civilistici, contabili e fiscali** della fusione sopra descritta decorrono dalle ore 24 del **31 dicembre 2011**, il soggetto interpellante ha richiesto di sapere se sia ragionevole determinare gli **incrementi patrimoniali**, rilevanti ai fini ACE, a **decorrere dal periodo d'imposta 2012** assumendo, come base di partenza, un valore corrispondente al **maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010** (al netto degli utili di esercizio) e il **fondo congruo ai fini fiscali in pari data**.

Nello specifico, il soggetto istante intenderebbe **calcolare la somma algebrica tra incrementi e decrementi patrimoniali** in misura **non superiore a quella necessaria per raggiungere la congruità fiscale del fondo di dotazione**, assumendo la stessa **rilevanza Ace a decorrere dal periodo di imposta 2012**.

Preso atto delle **argomentazioni logico giuridiche** espresse da parte del contribuente, **l'Agenzia delle entrate** ha preliminarmente osservato che:

- con **riferimento all'agevolazione Ace**, i soggetti esteri esercenti in Italia attività commerciali per mezzo di stabili organizzazioni **rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione**;
- per tali soggetti, **le disposizioni previste in materia di Ace** si applicano con riferimento **agli incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione** rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Ciò premesso, il *busillis* riguarda la **costituzione in Italia di una stabile organizzazione** di un soggetto non residente a seguito di una **fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale** di una società residente in Italia in **data successiva rispetto all'entrata in vigore dell'agevolazione Ace**.

In merito, l'Agenzia delle entrate - richiamando precisi **riferimenti normativi e di prassi** (cfr. [circolare n. 21/E/2015](#) e [D.M. 03.08.2017](#)) - ha chiarito che la **base di partenza** su cui commisurare gli **eventuali incrementi rilevanti ai fini dell'agevolazione Ace** è rappresentata dal **maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31.12.2010** (al netto degli utili di esercizio) e il **fondo congruo a fini fiscali in pari data**.

In particolare, nella **relazione illustrativa al citato decreto ministeriale**, è stato chiarito che **l'ammontare del fondo di dotazione da prendere come punto di riferimento non è quello indicato nei documenti contabili**, ma occorre far **riferimento al fondo di dotazione**, anche figurativo, **congruo ai fini fiscali**.

In buona sostanza:

- per valutare il **livello di capitalizzazione della stabile organizzazione Italiana di un soggetto estero** occorre **determinare l'ammontare del fondo congruo fiscale alla data**

del 31 dicembre 2010;

- solo quando sarà **superato il dato di partenza del 2010**, gli incrementi di fondo di **dotazione** potranno **risultare idonei a garantire il relativo rendimento nozionale**.

In conclusione, nel caso prospettato:

- al 31.12.2010 **la stabile organizzazione non era ancora presente, mentre era operativa la società di diritto italiano (X Italia)** dalla cui successiva incorporazione con la **casa-madre belga** si è costituita **la stabile organizzazione** situata in Italia che ha ereditato i relativi valori, oltre al **patrimonio netto contabile di partenza**;
- è corretto assumere, come dato contabile di partenza, **il patrimonio netto al 31/12/2010 della società italiana incorporata**.

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA CFC E IL RIMPATRIO DEGLI UTILI ESTERI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)